Osservazioni al D.L. 177/2026 – A.C. 3133 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=3133&ancora=

Articolo 1 (Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)
L'ASviS concorda con la necessità di razionalizzare i processi amministrativi e di ridurne i tempi a parità di condizioni di garanzia sulla qualità e l'imparzialità dell'istruttoria nella tutela dell'interesse pubblico, come nella misura proposta di **attribuire alla Commissione PNRR-PNIEC della competenza a svolgere, in ordine ai progetti di propria competenza, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA**.
Si sollevano comunque dubbi sulla funzionalità della misura prevista al **rimborso della metà dei diritti di istruttoria della VIA istruita dalla Commissione PNRR-PNIEC nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati** se le cause concrete che determinano i ritardi sono ascrivibili ad eccessivi carichi di lavoro che potrebbero avere come conseguenza anche un non adeguato esame delle richieste, indebolendo la solidità scientifico/tecnica dell'istruttoria e le tutele dell'interesse pubblico. Allo scopo andrebbero rafforzate le strutture organizzative adeguando la capacità di risposta della Commissione PNRR-PNIEC al fine di evitare ritardi.

Articolo 2 (Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)
L'ASviS apprezza l'istituzione del **Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**, per finanziare la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a "eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali".
Ricordiamo nel contesto che **l'attuazione del PNACC e della legge europea sul ripristino della natura, consentirebbero una maggiore capacità dei territori di prevenire sia taluni eventi imprevedibili che eventi emergenziali**.
In proposito l'ASviS aveva già segnalato più volte la necessità di correlare al PNACC un piano finanziario, sia di effettuare degli stress test climatici, sia ha segnalato più di recente la mancanza di previsioni di finanziamento per il Piano Nazionale di ripristino della natura (PNR).
In attesa dell'introduzione di strumenti normativi e finanziari atti espressamente alla prevenzione, **si raccomanda ad ogni modo che le misure di gestione degli eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima finanziati dal nuovo fondo, siano basate su adeguate capacità di analisi delle cause determinanti e di futuri scenari climatico-ambientali, con criteri di messa in sicurezza preventiva del territorio, utilizzando allo scopo anche i criteri DNSH,** guardando anche al PNACC e al PNR.

Nel merito di stabilire un tetto all'1% per il supporto tecnico operativo ai relativi investimenti, si osserva la non adeguatezza rispetto a ciò che potrebbe essere il fabbisogno reale. Il supporto tecnico-operativo può avere un'ampia variabilità di costo, sia in correlazione all'entità economica su cui nella generalità dei casi la proporzione delle spese tecniche si riduce in percentuale all'aumentare della spesa complessiva, sia in relazione alla complessità tecnica che nei

casi di specie possono avere un'ampia variabilità. Suggeriamo pertanto di introdurre una maggiore flessibilità al tetto di spesa per il supporto tecnico, fermo restando il rispetto di criteri di trasparenza, giustificabilità e verifica della congruità delle relative spese.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)
L'articolo 3, composto da un unico comma, pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli **oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica** svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, **entro il limite massimo del 2 per cento** del finanziamento assegnato.
Anche per il tetto del 2% per le attività di assistenza tecnico specialistica, si osserva la non adeguatezza rispetto a ciò che potrebbe essere il fabbisogno reale. **Valgono dunque le stesse osservazioni di cui sopra**, salvo la precisazione di indirizzo che **qualora la spesa necessaria superi la soglia del 2% per l'investimento considerato, dovrà essere coperta dalle spese generali o da fondi assegnati per attività tecniche a servizio delle attività commissariali.**

Articolo 4 (Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)
In relazione al comma 2 che interviene sull'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali, si concorda con l'assoggettamento a un regime procedimentale semplificato quando l'intervento non determina alterazioni sostanziali delle caratteristiche produttive e ambientali dell'impianto già autorizzato.
Tuttavia, considerando che la normativa richiamata è antecedente alle modifiche all'art.41 della Costituzione (avvenuto con la legge 1/2022), si evidenzia l'**opportunità di richiedere una verifica di conformità al DNSH** anche con riferimento ai criteri introdotti per gli investimenti del PNRR con eventuali integrazioni, ove necessario.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)
Si valuta positivamente l'introduzione di queste disposizioni nello scopo di garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico nel rispetto degli **obblighi derivanti dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri**.
Si osserva comunque l'**assenza di elementi per valutare in che proporzione le misure previste saranno in grado di soddisfare le esigenze di tutela della salute**. Allo scopo rileviamo la necessità di rafforzare il disposto normativo valutando misure applicative specifiche per la **messa a disposizione di informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia** in coerenza con quanto previsto dalla **Convenzione di Aarhus** (ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108).